

VISTA l'istanza acquisita al prot.0021433 in data 06.07.2026 a firma del capo educatore del Gruppo Scout Angri 2, con la quale veniva comunicato che **Lunedì 27 Luglio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 09:00**, in via San Gennaro, in occasione della partenza di n°4 autobus del gruppo scout per il campo estivo, ci sarà la presenza di un elevato numero di partecipanti, familiari e accompagnatori;

CONSIDERATO che il suddetto evento potrà svolgersi solamente garantendo la strada interessata dallo stesso, interdetta temporaneamente al transito e alla sosta dei veicoli, per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;

RITENUTO pertanto opportuno adottare i seguenti provvedimenti viabilistici:

- Istituzione temporanea del **divieto di transito e sosta**, ambo i lati e con rimozione, **in via San Gennaro**, nella giornata del **27 Luglio 2026**, dalle ore **07:00** alle ore **09:00** e comunque fino a cessata esigenza;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- L'istituzione temporanea del **divieto di transito e sosta**, ambo i lati e con rimozione, **in via San Gennaro**, nella giornata del **27 Luglio 2026**, dalle ore **07:00** alle ore **09:00** e comunque fino a cessata esigenza;
- **AUTORIZZARE** l'accesso ai mezzi di emergenza, dei residenti e delle attività commerciali;

Le forze di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

SI COMUNICHI:

MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;

- ***□AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI;***
- ***ALL'ASL SA1 SERVIZIO 118;***
- ***AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;***

A V V E R T E

- ❖ Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.